

DELIBERA N. 147/19/CONS

**RACCOMANDAZIONE ALLA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI A
TUTELA DEL PLURALISMO E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO NEI
PROGRAMMI DI INFORMAZIONE DURANTE LA SECONDA FASE
DELLA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA
PER IL GIORNO 26 MAGGIO 2019**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell'8 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto del Ministero delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, *Testo unico*;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, del 6 novembre 2017, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante *“Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo”*, come modificata dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10, recante *“Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”* e dalla legge 22 aprile 2014, n. 65, recante *“Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell’anno 2014”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”*, pubblicata, in data 4 aprile 2019, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80;

VISTO il provvedimento del 2 aprile 2019 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”* (Documento n. 5) pubblicato, in data 4 aprile 2019, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell’art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 94/19/CONS del 28 marzo 2019 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2019;

CONSIDERATO che l'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS prevede che l'Autorità trasmette settimanalmente a ciascuna società radiotelevisiva oggetto di monitoraggio i dati riferiti alle rispettive testate e che, ogni quattordici giorni, procede alla verifica del rispetto del principio del pluralismo;

CONSIDERATO altresì che il citato art. 8 declina puntualmente i criteri e le modalità dell'attività di monitoraggio finalizzata alla vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di *par condicio* da parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche e private;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO che l'art. 7 della delibera n. 94/19/CONS stabilisce che i programmi di informazione (telegiornali, giornali radio, notiziari, rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo), *“riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”*;

CONSIDERATO che l'art. 4 del provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza stabilisce che *“i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli*

altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche”;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 94/19/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nel corso della presente campagna elettorale avuto riguardo al tempo di parola fruito, ma anche valutando il tempo di notizia;

CONSIDERATO che a seguito della presentazione delle candidature e la pubblicazione delle liste ammesse ad opera del Ministero dell'interno - resa disponibile in data 27 aprile 2019 - ha avuto inizio la seconda fase della campagna elettorale;

RILEVATA la necessità di assicurare, stante l'approssimarsi della data del voto, un rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo informativo nel periodo elettorale, avuto specifico riguardo alla completezza e imparzialità dell'informazione diffusa e alla parità di trattamento tra i soggetti politici in competizione;

RILEVATA pertanto l'esigenza che ogni emittente radiotelevisiva assicuri l'accesso, in ossequio ai criteri declinati nel citato art. 8 della delibera n. 94/19/CONS, a tutti i soggetti politici in competizione anche con riferimento a quelli non presenti nella prima fase: ciò al fine di consentire all'elettorato di maturare una consapevolezza sui programmi diffusi da ciascun competitore, evitando di determinare situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico postula il rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici anche in relazione agli spazi fruiti dai rappresentanti delle istituzioni cui deve essere riservato un tempo rapportato alle loro funzioni governative nella misura strettamente indispensabile ad assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATA inoltre la necessità di trattare in maniera completa, garantendo la visibilità ad ogni diversa opinione su ciascuna questione, le tematiche afferenti alle elezioni europee o comunque di rilievo ai fini della partecipazione del nostro Paese all'Unione europea;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere una raccomandazione a tutte le emittenti radiotelevisive nazionali oggetto del monitoraggio dell'Autorità affinché provvedano, in maniera rigorosa e con effetto immediato, alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo così come declinati dalle norme e dai regolamenti sopra

richiamati, assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la trattazione delle tematiche rilevanti ai fini delle elezioni europee;

RILEVATO che l'Autorità si riserva di verificare l'osservanza della presente raccomandazione attraverso il monitoraggio di tutte le testate, con riferimento sia ai notiziari sia ai programmi di approfondimento informativo, procedendo alle valutazioni di competenza secondo quanto previsto dall'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

RACCOMANDA

alle emittenti radiotelevisive nazionali oggetto del monitoraggio dell'Autorità di provvedere, in maniera rigorosa e con effetto immediato, alla corretta applicazione dei principi del pluralismo informativo così come declinati dalle norme e dai regolamenti sopra richiamati, assicurando la parità di trattamento tra soggetti politici e l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la trattazione delle tematiche rilevanti ai fini delle elezioni europee nei sensi di cui in premessa.

L'Autorità si riserva di verificare l'osservanza della presente raccomandazione attraverso il monitoraggio di tutte le testate, con riferimento sia ai notiziari sia ai programmi di approfondimento informativo, procedendo alle valutazioni di competenza secondo quanto previsto dall'art. 8 della delibera n. 94/19/CONS.

La presente delibera è notificata a tutte le emittenti radiotelevisive ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi